

Principi generali per la protezione dei dati

Il principio basilare della protezione dei dati trova il suo fondamento nella Costituzione federale, nella Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino e nella legge cantonale sulla protezione dei dati.

Protezione dei dati significa protezione della personalità e della sfera privata. Ognuno, sia esso scolaro, insegnante o genitore, ha un diritto riconosciuto alla tutela della sua privacy.

La legge cantonale stabilisce regole precise per quanto concerne l'elaborazione e la trasmissione dei dati personali da parte di organi pubblici cantonali e comunali (tra i quali gli istituti scolastici, sia cantonali sia comunali). Anzitutto definisce come "dati personali" tutte le indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica. Una "elaborazione di dati personali" è ogni operazione intesa a raccogliere, conservare, modificare o distruggere questi dati. Mentre la "trasmissione di dati personali" è ogni operazione intesa a mettere a disposizione di terzi dati personali, come la consultazione, la comunicazione o la pubblicazione di dati.

La legge stabilisce il principio generale, a cui gli organi pubblici devono attenersi, secondo cui i dati personali possono essere elaborati qualora esista una base legale o l'elaborazione serva

all'adempimento di un compito legale. Questi dati non possono essere trasmessi se lo scopo è incompatibile con quello per cui sono stati elaborati.

La legge disciplina pure la comunicazione di dati personali, detenuti da un organo pubblico, a persone private: questi dati possono essere comunicati quando l'organo responsabile vi è obbligato o autorizzato dalla legge, oppure se la trasmissione, nel singolo caso, è fatta nell'interesse della persona interessata e la stessa vi abbia esplicitamente acconsentito o le circostanze lascino presumere il suo consenso. Ad ogni caso la trasmissione di dati personali può essere limitata o sottoposta a condizioni qualora vi ostino importanti interessi pubblici o i dati si rivelino meritevoli di particolare protezione per la persona interessata. La massima generale resta comunque quella secondo cui i dati personali devono essere richiesti direttamente alla persona interessata e non per il tramite di un terzo.

Questi principi generali in materia di trasmissione di dati personali valgono pure per i cosiddetti "dati neutri", ossia il cognome, il nome e l'indirizzo.

L'accesso all'elenco indirizzi di allievi e docenti a terzi che non siano organi pubblici costituisce una trasmissione a privati e deve pertanto soddisfare ai restrittivi requisiti sopra descritti.

Dati personali e dati impersonali

In merito alla nozione di "dati personali" occorre anzitutto precisare un concetto non sempre chiaro ma importante, quello di stabilire quando una persona può essere ritenuta identificata o (direttamente/indirettamente) identificabile. È generalmente riconosciuto il principio che il nome senza altre indicazioni (cognome, indirizzo, numero di telefono, foto) non permette l'identificazione. Neppure il nome accompagnato dalla prima lettera del cognome, eventualmente anche dall'età, dovrebbe, di norma, consentire di determinare una persona. Viceversa la combinazione con altri dati, a dipendenza della grandezza dell'istituto e del bacino di utenti, potrebbe risultare delicata. Le informazioni senza riferimento a persone specifiche possono essere trasmesse senza limitazioni. È il caso per esempio delle informazioni generali sulla scuola (indirizzo, numero di telefono dell'istituto, della direzione, della segreteria, orari d'apertura della biblioteca, indicazioni statistiche sul numero di allievi e docenti, misure d'ordine come gli orari delle pause e le regolamentazioni per le assenze), dei calendari (liste di date d'esame, manifestazioni scolastiche, piani delle vacanze, ecc.), degli indirizzi di istituti vicini alla scuola (per esempio servizi di sostegno

Come imparare la democrazia?

di Diego Erba

Come coinvolgere meglio i nostri giovani all'educazione alla cittadinanza? È un interrogativo che da alcuni anni ci si pone frequentemente negli stati membri del Consiglio d'Europa.

Recentemente a Strasburgo i rappresentanti dei diversi paesi hanno rilevato come lo scarto tra gli obiettivi e le realizzazioni sia ancora troppo ampio. Sforzi sono in atto ovunque, anche nel nostro Cantone, per conseguire questo obiettivo ambizioso e multiforme che tocca aspetti politici, economici, sociali ed etici delle società democratiche.

È comunque un obiettivo prioritario per la politica educativa, soprattutto alla luce di un recente studio internazionale che riconferma, dopo quello denominato PISA che ha

avuto ampia risonanza nell'opinione pubblica, l'esito poco brillante degli allievi svizzeri in questo ambito (si situano al 19° rango sulle 28 nazioni partecipanti). La prestazione degli allievi ticinesi di scuola media è decisamente migliore: i nostri studenti si collocano al 5° posto. Merito degli allievi, ma anche dei docenti che li hanno seguiti. Un altro dato spesso evocato è il possibile legame tra le conoscenze e la preparazione dei giovani e il loro tasso di partecipazione alle votazioni. Un sondaggio recente segnalava ad esempio che l'intenzione dei giovani fra 18 e 25 anni di partecipare al voto del 19 ottobre si situava attorno al 28%.

Il tema dell'educazione alla cittadinanza è stato approfondito ad inizio ottobre anche a Lucerna dove sono convenuti oltre cento docenti e responsabili scolastici svizzeri e stranieri per riflettere su come s'impara la democrazia.

Una risposta a quest'interrogativo non può essere data in poche righe. Certo è che, approfondendo questo argomento, non si può fare a meno di riflettere sui compiti assegnati alla scuola e sulle priorità da stabilire. La sensazione percepita è che quanto viene svolto in questo ambito nelle scuole – e non è poco – manchi spesso di visibilità e di un filo conduttore organico.

pedagogico). Di norma queste indicazioni non sono problematiche dal profilo della protezione dei dati.

Indicazioni concernenti gli allievi

Nella legislazione scolastica ticinese non esiste una base legale specifica che obblighi o autorizzi a trasmettere dati degli allievi a privati. Le indicazioni necessarie per assolvere i compiti legali degli organi scolastici possono tuttavia essere trasmesse, in modo differenziato a seconda del compito specifico, ad altri organi come pure ai docenti. Invece la trasmissione a terzi, da parte di organi scolastici, di identificativi di allievi è possibile solo con l'esplicito e volontario consenso di questi ultimi (se sono maggiorenni), rispettivamente dei detentori dell'autorità parentale. Al limite possono essere fornite liste (di classe) con il solo nome degli allievi, eventualmente con la prima lettera del cognome, ma senza altre indicazioni (come il cognome completo, l'indirizzo, il domicilio, il numero di telefono, l'e-mail, fotografie, ecc.). Qualora si volesse rendere pubblica una foto di classe occorrerà farlo senza indicare i nominativi degli allievi.

In alternativa alla trasmissione di un indirizzo merita di essere segnalata la possibilità di inoltrare documenti

all'attenzione degli allievi, rispettivamente dei detentori dell'autorità parentale, per il tramite degli organi scolastici responsabili, in modo da garantire un'adeguata protezione dei dati. In sintesi, l'istituto scolastico, dopo avere ricevuto il materiale dal mittente, potrebbe incaricarsi della sua distribuzione in classe, oppure (se è d'interesse dei genitori o di che ne fa le veci) della spedizione al loro domicilio, eventualmente fatturando al richiedente un equo importo per il dispendio di lavoro. Oppure ancora, l'istituto potrebbe informare gli allievi, rispettivamente i loro genitori, della possibilità di contattare a loro volta direttamente i terzi, qualora lo ritenessero opportuno, al recapito rilasciato da questi ultimi (per esempio potenziali futuri datori di lavoro).

Indicazioni concernenti i docenti

Diversamente dagli allievi, i docenti rivestono almeno parzialmente un ruolo di "persone pubbliche" e, come tali, sono parte attiva all'elaborazione di dati degli istituti scolastici. Per questo motivo, al pari dei funzionari dell'amministrazione cantonale o comunale, la protezione dei dati riferiti ai docenti non corrisponde su tutti i punti a quella degli allievi. Nell'interesse della trasparenza dell'attività scolastica e della funzione che rive-

stono i docenti non possono rimanere completamente anonimi. Ciò significa che la comunicazione (pubblicazione) di nome e cognome, unitamente alla funzione svolta nell'istituto e al recapito scolastico (indirizzo, numero telefonico scolastico, non necessariamente diretto), può apparire ammissibile, analogamente alla pubblicazione dei nomi dei funzionari e del rispettivo indirizzo di lavoro nell'annuario. Oltre a queste indicazioni, non è ravvisabile una base legale che consenta la trasmissione di altri dati per l'adempimento di un compito legale. Altri dati personali, oltre a nome, cognome, funzione e indirizzo di lavoro, possono essere trasmessi dall'istituto a terzi solo previo esplicito e volontario consenso del docente (in particolare i dati d'indirizzo privato, il domicilio, il numero telefonico privato, l'indirizzo e-mail privato ed eventuali fotografie).

All'istituto scolastico è peraltro riservata la facoltà di porre limitazioni alla trasmissione o di sottoporla a condizioni, secondo il suo apprezzamento, qualora vi ostino importanti interessi pubblici.

Se lo ritenesse necessario od opportuno, l'organo responsabile potrebbe incaricarsi di comunicare ai docenti documenti di terzi, analogamente a quanto descritto per gli allievi.

A Lucerna si è rammentato come l'approccio a questo tema debba svilupparsi lungo due assi: uno verticale, che coinvolge la formazione dei giovani dalla scuola dell'infanzia ai 18 anni (e anche dopo...), l'altro orizzontale, che valorizza un'impostazione interdisciplinare che interessa più materie e più insegnanti. Ciò corrisponde alla scelta attuata dal nostro Dipartimento in risposta all'iniziativa popolare volta a potenziare l'insegnamento della civica nelle scuole.

La democrazia – è stato rammentato – s'impara soprattutto praticandola negli istituti scolastici, in famiglia, nella società.

Significativo è il contributo della scuola se si tiene presente la differenziata composizione della nostra popolazione. L'educazione alla cittadinanza è premessa ad una migliore integrazione dei giovani, e questo indipendentemente dalla loro nazionalità, dalla lingua parlata e dalla classe sociale di appartenenza. Quest'educazione deve proporsi di sviluppare nei giovani delle competenze e delle attitudini, invogliandoli ad interessarsi delle tematiche politiche e ad assumere delle responsabilità. Si tratta di fare in modo che la politica non sia solo appannaggio di esperti e

di professionisti: infatti – come annotava Dahrendorf – questo «è il pericolo maggiore perché va incontro al desiderio di subdolo autoritarismo che contraddistingue il nostro tempo».

Per raggiungere questi obiettivi la preparazione dei docenti e la loro disponibilità rappresentano un fattore decisivo. Anche i politici possono però dare un loro contributo con l'impegno e la moralità con cui assumono il servizio a favore della comunità. Il sostegno dell'autorità politica e una chiara definizione dei contenuti scolastici rappresentano, unitamente alla formazione del personale insegnante e alla messa a disposizione di materiali, degli ulteriori incentivi al raggiungimento degli obiettivi.

Anche l'esempio – ovviamente – può avere la sua parte. Recentemente una classe di scuola media si è recata a Berna in visita a Palazzo federale. Dopo alcuni colloqui con i rappresentanti ticinesi alle Camere, gli studenti hanno preso posto sulle tribune del Nazionale. Durante i dibattiti gli allievi sono stati colpiti anche da un certo disinteresse di alcuni deputati e dal numero elevato di sedie vuote. Non è certamente stata offerta una bella immagine per invogliare all'esercizio della nostra democrazia.